

Dispositivo

- 1) L'articolo 267 TFUE e l'articolo 94, primo comma, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma nazionale che impone ai giudici che decidono in materia penale, qualora si pronuncino su fatti nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, di declinare la propria competenza pena l'annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito. Una siffatta norma deve essere disapplicata da tali giudici nonché da ogni organo abilitato ad applicarla.
- 2) L'articolo 18 TFUE, l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali nonché l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che impone a un giudice che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale di trasmettere una copia di tale domanda all'autorità incaricata di garantire la rappresentanza di tale Stato membro dinanzi alla Corte.

(¹) Data di deposito: 28.9.2021.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Orbest, SA / CS, QN, OP, e a.

(Causa C-659/21) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall'obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Problema tecnico dell'aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all'aeroporto]

(2022/C 198/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti nel procedimento principale

Appellante: Orbest, SA

Appellati: CS, QN, OP, e a.

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il problema tecnico di un aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all'aeroporto, è tale da rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi della menzionata disposizione.

(¹) Data di deposito: 2.11.2021.